



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 9 maggio 2013 n. 74

OGGETTO: Diritto di prelazione di cui all'art. 28, comma 9, della Legge n. 513/1977, sull'alloggio popolare sito in Via Marchiani, n. 11, già ceduto in proprietà dal Comune. Provvedimenti.

L'anno **duemilatredici** il giorno **9** del mese di **maggio** alle ore **13,15** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI
2. Sig. Giannicola DI CARLO
3. Sig. Valentino DI CARLO
4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con atto di compravendita a rogito del Notaio Franchi, coadiutore del Notaio Borrelli, del 28.9.1995, Rep. N. 9403, registrato ad Ortona il 18.10.1995, al n. 412, il

Comune di Ortona ha venduto alla signora Fonzi Olga Giuseppina, nata a Genova il 6.9.1917, l'alloggio popolare sito in Via Marchiani, 11;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. N. 20120023451 del 6.12.2012, la signora Fonzi Olga Giuseppina, sopra generalizzata, ha comunicato la volontà di cedere l'alloggio in argomento, distinto in catasto alla partita 383, foglio 25, particella 1789 sub 10, chiedendo a questo Comune il relativo "nullosta";

VERIFICATO che l'atto di compravendita anzi citato, all'art. 6, riporta quanto segue:

"Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dalla parte acquirente a nessun titolo né su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del presente divieto è nulla, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977 n. 531.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora la parte acquirente intenda alienare l'alloggio, dovrà darne comunicazione al Comune, il quale potrà esercitare il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8 Agosto 1977, n. 513";

VISTO il comma 9 del menzionato art. 28 della Legge n. 513/77, secondo cui l'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ne ricorrano le condizioni, dandone comunicazione all'ente competente, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTO l'art. 1, comma 25, della L. n. 560/1993, secondo cui il diritto di prelazione di cui al predetto articolo 28 L. n. 513/1977, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali;

DATO ATTO che la richiedente, secondo i calcoli svolti dall'ufficio, ha versato a favore di questo Ente l'importo di € 2.499,62, corrispondente al 10% del valore dell'alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali, al fine di ottenere l'estinzione del diritto di prelazione del Comune di Ortona;

RITENUTO, pertanto, provvedere in merito a quanto richiesto, ai sensi delle norme e degli atti sopra richiamati;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa, che costituisce motivazione del presente atto, di dichiarare estinto il diritto di prelazione di cui all'art. 28, comma 9, della Legge n. 513/1977, nella cessione dell'alloggio popolare sito in Via Marchiani, 11 argomento, distinto in catasto al foglio 25, particella 1789 sub 10, già ceduto in proprietà dal Comune alla Signora Fonzi Olga Giuseppina, con atto rep. 9403, del 28.9.1995, secondo quanto previsto dalla normativa in materia già menzionata e dall'art. 1, comma 25, della L. n. 560/1993;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 9 maggio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 9 maggio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**